



# La crisi ucraina e il ventesimo pacchetto di sanzioni

📅 04/05/2026

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, DIRITTO INTERNAZIONALE E COSTITUZIONALE, PROSPETTIVE

Marco Stillo

In data 23 aprile 2026, il Consiglio ha deciso di imporre un nuovo pacchetto di sanzioni economiche ed individuali al fine di esercitare ulteriore pressione sulla Russia e convincerla ad intraprendere dei negoziati con l'Ucraina.

Per quanto riguarda il settore energetico, il Consiglio ha introdotto<sup>1</sup> dei controlli obbligatori di dovuta diligenza per la vendita delle navi cisterna, rendendo così più difficile alla Russia espandere la sua flotta ombra, nonché un divieto di fornitura di servizi di manutenzione e di altro tipo per navi per il trasporto di gas naturale liquefatto (GNL) e rompighiaccio russe<sup>2</sup>. Il Consiglio, inoltre, ha posto le basi per un futuro divieto dei

servizi marittimi per il petrolio greggio e i prodotti petroliferi russi, da realizzarsi coordinamento con il G7 e la coalizione per il tetto sui prezzi, che entrerà in vigore dopo un adeguato periodo di liquidazione. Le entrate derivanti dalle esportazioni di petrolio russo, infine, sono state ridotte attraverso l'inserimento nell'elenco di ulteriori entità della flotta ombra, comprese quelle che operano in Stati terzi, che verranno pertanto sottoposte al divieto di accesso ai porti nonché a quello di ricevere servizi<sup>3</sup>.

Per quanto riguarda il settore finanziario, il Consiglio ha introdotto, da un lato, un divieto settoriale totale di effettuare scambi con qualsiasi fornitore russo di servizi per le crypto-attività e con qualsiasi piattaforma decentrata che

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2026/506 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, GUUE L 506 del 23.04.2026.

<sup>2</sup> Si veda il nuovo articolo 3 octodecies del Regolamento 833/2014.

<sup>3</sup> Si veda il nuovo Allegato XLII del Regolamento 833/2014.



consenta il commercio di cripto-attività a causa del loro uso nell'elusione delle misure imposte finora<sup>4</sup> e, dall'altro, un divieto<sup>5</sup> di utilizzare e sostenere la criptovaluta RUBx<sup>6</sup> nonché il rublo digitale<sup>7</sup>. Il Consiglio, inoltre, ha deciso di vietare le transazioni con agenti in Russia e in altri Stati terzi che offrono di agevolare le transazioni internazionali dalla Russia per aggirare le sanzioni europee<sup>8</sup>. Il Consiglio, infine, ha imposto a 20 banche russe il divieto di effettuare operazioni<sup>9</sup>.

Per quanto riguarda il settore commerciale, il Consiglio ha introdotto nuove restrizioni sia all'esportazione, includendo prodotti quali, tra gli altri, vetreria da laboratorio, additivi lubrificanti, taluni materiali energetici e sostanze chimiche, articoli in gomma vulcanizzata ed articoli in acciaio, per un valore complessivo di oltre 360 milioni di euro, che all'importazione, andando a colpire beni che generano entrate per circa 570 milioni di euro quali, tra gli altri, alcune materie prime, metalli, minerali e rottami di acciaio. Il Consiglio, inoltre, ha introdotto un contingente di ammoniaca per limitare le importazioni esistenti<sup>10</sup>.

Il Consiglio ha deciso di limitare ulteriormente il complesso militare-industriale russo designando 58 società e individui associati coinvolti nello sviluppo e nella produzione di beni militari. Gli elenchi riguardano inoltre i

fornitori di Stati terzi di prodotti critici ad alta tecnologia, quali entità con sede in Cina, Emirati Arabi, Uzbekistan, Kazakistan e Bielorussia, che hanno fornito beni *dual use* o sistemi d'arma al complesso militare-industriale russo<sup>11</sup>.

Il Consiglio ha poi deciso di introdurre un divieto di transazione nei confronti, da un lato, dei soggetti russi che utilizzano i diritti di proprietà intellettuale degli operatori europei in Russia contro il loro consenso<sup>12</sup> e, dall'altro, dei concorrenti russi che approfittano di fatto di espropri illegittimi di operatori europei da parte del governo della Federazione russa<sup>13</sup>. Il Consiglio, inoltre, ha deciso<sup>14</sup> di garantire una maggiore protezione giuridica per le imprese europee contro le azioni di ritorsione del governo russo, consentendo ai tribunali degli Stati Membri di multare i russi che avviano azioni legali abusive dinanzi ai tribunali russi nonché alle stesse di chiedere il risarcimento dei danni in caso di esecuzione di sentenze abusive in Stati terzi diversi dalla Russia<sup>15</sup>.

Per quanto riguarda le sanzioni individuali, infine, il Consiglio ha deciso di effettuare 120 ulteriori inserimenti nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche oggetto del congelamento dei beni, del divieto di viaggio nonché di quello di mettere a loro disposizione fondi e risorse economiche<sup>16</sup>.

---

<sup>4</sup> Si veda il nuovo articolo 5 ter ter del Regolamento 833/2014.

<sup>5</sup> Si veda il nuovo articolo 5 ter bis del Regolamento 833/2014.

<sup>6</sup> La RUBx è una stablecoin sostenuta da rubli.

<sup>7</sup> Il rublo digitale è una valuta digitale in fase di sviluppo da parte della Banca centrale russa.

<sup>8</sup> Si veda il nuovo articolo 5 bis quinquies del Regolamento 833/2014.

<sup>9</sup> Si veda il nuovo Allegato XIV del Regolamento 833/2014.

<sup>10</sup> Si veda il nuovo Allegato XXI del Regolamento 833/2014.

<sup>11</sup> Si veda il nuovo Allegato IV del Regolamento 833/2014.

<sup>12</sup> Si veda il nuovo articolo 5 vices bis del Regolamento 833/2014.

<sup>13</sup> Si veda il nuovo articolo 5 bis undecies del Regolamento 833/2014.

<sup>14</sup> Regolamento (UE) 2026/511 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, GUUE L 511 del 23.04.2026.

<sup>15</sup> Si veda il nuovo articolo 11 bis del Regolamento 269/2014.


<sup>16</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2026/509 del Consiglio, del 23 aprile 2026, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, GUUE L 509 del 23.04.2026.



**Marco Stillo**

**ASSOCIATE**

 [m.stillo@dejalex.com](mailto:m.stillo@dejalex.com)

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7  
20121 - Milano

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
[milan@dejalex.com](mailto:milan@dejalex.com)

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
[rome@dejalex.com](mailto:rome@dejalex.com)

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
[brussels@dejalex.com](mailto:brussels@dejalex.com)

**MOSCOW**

Potapovsky Lane, 5, build. 2, 4th floor, office 401/12/9 · 101000, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
[moscow@dejalex.com](mailto:moscow@dejalex.com)